

Codice DB1410

D.D. 20 gennaio 2011, n. 161

R.D. 523/1904 - Realizzazione guado sul Torrente Varaita in comune di Frassino (CN) - Conferenza di Servizi ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Proroga termini parere idraulico polizia fluviale n. 4802 relativa al parere prot. n. 1845/DB1410 del 13.01.2010 - Richiedente: Comunita' Montana Valle Varaita.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (UNO) a far data dal 13.01.2011., dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto relativamente al seguente parere:
Polizia fluviale n. 4802 relativa al parere prot n. 1845 DB14.10 del 13.01.2010

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati al precedente parere senza alcuna modificazione.

Tali disegni, congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi dell'originario parere formano parte integrante della presente proroga.

Ad ogni buon conto si riportano le seguenti condizioni da rispettare:

- le opere idrauliche in progetto siano realizzate in modo da evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua;
- per tutte le opere occupanti sedime demaniale, quali ponti, scarichi, taglio piante, asportazioni di materiali litoidi ecc., non identificabili quali opere di difesa spondale e sistemazione idraulica, dovrà essere richiesta, presso i competenti Uffici Regionale Decentrati della Direzione Opere Pubbliche, la relativa concessione all'uso del bene demaniale.
- l'opera deve essere realizzata secondo le indicazioni progettuali e con l'ottemperanza delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua.
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo. Nel caso di asportazioni di materiali litoidi dall'alveo dovrà essere richiesta la relativa concessione come indicato all'ultimo punto.
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. Sarà fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. In ogni caso tale proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione.

- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato.
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (permesso di costruire, L.R. 45/1989, L.R. 20/89, L.R. 37/06 ecc....).
- prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con gli Enti preposti alla difesa della fauna ittica ed alla tutela difesa contro l'inquinamento delle acque ex L.R. 37/2006.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Carlo Giraudo